



Costituzionalismo.it

Fascicolo 2 | 2021

Jemolo e la Costituzione

di Gaetano Azzariti

EDITORIALE SCIENTIFICA

JEMOLO E LA COSTITUZIONE

di Gaetano Azzariti

Professore ordinario di Diritto costituzionale
Università di Roma “La Sapienza”

SOMMARIO: 1. UNA COSTITUZIONE “VAGA”; 2. COSA È UNA COSTITUZIONE; 3. LE DISPOSIZIONI DI PRINCIPIO DELLA COSTITUZIONE; 4. UNA CRISI RETRODATA DELLA RAPPRESENTANZA POLITICA; 5. LA LOTTA PER LA COSTITUZIONE E LA FORZA NORMATIVA DELLE SUE DISPOSIZIONI; 6. CRITICHE ALLA COSTITUZIONE; 7. L'ATTUALITÀ DI JEMOLO.

1. Una Costituzione “vaga”

È assai critico il rapporto di Arturo Carlo Jemolo con la Costituzione. Impressiona leggere il duro giudizio con cui inizia la sua relazione all'accademia Nazionale dei Lincei, quando fa i conti con la storia costituzionale del primo ventennio repubblicano (nel dicembre del 1965). Colpisce perché espresso non da un nemico della repubblica democratica e antifascista, ma da uno spirito libero che alla costruzione del nuovo aveva dedicato il massimo impegno.

Scrive, senza mezze misure: «Ho sempre confessato di non amare la vigente Costituzione, pur con completa adesione al regime che ha instaurato ed alle sue grandi direttive: non amarla per tutto ciò che ha di enfatico, di espressioni dal significato vago (stampi che possono accogliere qualsiasi contenuto), di buoni propositi che nulla hanno di giuridico». A fronte di queste vaghezze, aggiungerà, meglio lo Statuto albertino che è da apprezzare assai di più della Costituzione per «la secchezza, oserei dire la serietà». Parole che disorientano.

A questo raggelante incipit segue una spietata critica dell'intero impianto costituzionale che passa in esame le tante «verboosità della Costituzione» e – a suo dire – il troppo frequente «ricorso a formule vaghe» che non sono solo un «offesa al buon gusto, ma riverberano su tutta la carta costituzionale una nota di indeterminatezza, di pressapochismo, che certo non le giova». La critica è serrata e svolta sulle singole disposizioni del testo (più avanti vi torneremo e ne daremo conto), ma ciò che prima vorrei chiarire è la ragione di fondo che ha mosso il

nostro a siffatta ostilità nei confronti della redazione di un testo che si pone a fondamento della nostra democrazia costituzionale.

Voglio anche anticipare – con franchezza – il mio giudizio. A me sembra che Jemolo avesse torto nel criticare la scarsa giuridicità delle norme scritte in Costituzione (troppo genericamente programmatiche, dunque scarsamente costrittive). Una posizione che verrà smentita dalla storia del costituzionalismo del secondo Novecento che dimostrerà la forza precettiva di tutte le disposizioni costituzionali, anche di quelle da Jemolo ritenute più apparentemente prive di contenuto. Mentre sono le «*paure*» che mossero alla critica la parte più attuale del suo insegnamento e che oggi – in una fase di calo della prescrittività costituzionale – dovremmo riprendere e meditare con maggiore attenzione.

2. Cosa è una Costituzione

Ma per comprendere la ragione di fondo che spinse alla critica dobbiamo fare un passo indietro di circa vent'anni. Nei primi mesi del 1946, Arturo Carlo Jemolo scrive un piccolo aureo pamphlet (“*Che cosa è la Costituzione*”) su sollecitazione del Ministro per la Costituente e in vista delle elezioni per l'Assemblea costituente. Un opuscolo con finalità espressamente pedagogiche: «rappresenta solo uno schema – scriverà nell'avvertenza – cioè una guida formale all'esame e al dibattito del problema che ne è oggetto. Non costituisce, ne vuole costituire, nulla di diverso da una indicazione di tema e da una facilitazione alla comprensione ed all'indagine. L'uso ne è completamente libero». Completamente libero era anche il suo autore di poter esprimere il proprio ideale di Costituzione; nel velo dell'ignoranza di quel che sarebbe avvenuto da lì a poco, con la scrittura della Costituzione repubblicana.

Vero è che l'andamento del testo – fedele alla sua funzione pedagogica e non partigiana – segue perlopiù una forma interrogativa: con gran sfoggio di prospettive alternative (si potrà scegliere questa o quella soluzione, ci si dovrà occupare di questo o quell'aspetto, si possono avere opinioni diverse sui singoli punti o magari trovare soluzioni intermedie, etc.). Ciò non toglie che egli esprima nel modo più puro le sue preferenze, certamente con un tono – come ha ben detto Gustavo Zagrebelsky – «sommesso e rispettoso, adatto a suscitare la riflessione e a promuovere la maturazione in piena libertà, fuori da qualsiasi

costrizione *ex auctoritate* da parte dell'autore e di pregiudizi o preclusioni partigiane circa i problemi trattati». Ma proprio per questo più esplicito e diretto.

È chiaro allora a cosa serve principalmente una Costituzione: a garantire «la protezione degli umili» (è questo il titolo del paragrafo dedicato ai diritti sociali) nonché assicurare quella delle minoranze (così il paragrafo successivo). Una Costituzione al servizio dei diritti e dei consociati, ma proprio per questo non si può fare troppo affidamento sui poteri, né tampoco sugli individui che li incarnano. Neppure se queste persone fossero le migliori. Scriverà: non si può neppure aver piena fiducia negli uomini che saranno eletti a far parte della Costituente: «non sarebbe saggio rimettersi completamente al loro valore, senza aver prima considerato e studiato ogni singolo problema: ogni legislatore dev'esser guidato, sorretto, confortato dalla coscienza del suo popolo».

Da qui la diffidenza nelle formule vaghe. A rischio di essere distorte, strumentalizzate dai potenti di turno, dai governanti. Se proprio la Costituzione deve necessariamente contenere disposizioni programmatiche e di massima, poiché – riconoscerà Jemolo – non è un codice e non può dunque avere mille articoli e visto che, soprattutto, è compilata nella speranza che resti in vita molti anni e valga a regolare situazioni diverse, alcune neppure oggi prevedibili; queste previsioni valgono solo come “impegno morale” per i partiti e i movimenti da cui la Costituzione scaturisce. Ad esse ci si può attaccare per anticipare – ma solo «un poco», terrà a precisare – la formazione del diritto di un popolo. Il massimo della concessione alla natura giuridica dei principi posti in Costituzione e ritenuti “astratti” è che essi potranno servire al giudice come criterio di interpretazione delle leggi vigenti, ma siamo ben lontani da quella che successivamente sarebbe diventata la forza prescrittiva delle disposizioni programmatiche.

3. Le disposizioni di principio della Costituzione

Anziché puntare sulla crisafulliana forza normativa delle disposizioni di principio della Costituzione, meglio attenersi ai canoni tradizionali, quelli della cultura liberale dell'Ottocento, meglio seguire gli uomini della “vecchia Italia”, nei quali però ancora esiste il culto del diritto. Li indicherà espressamente nello scritto del 1965: Orlando,

De Nicola, Nitti, Ruini. Ammette Jemolo: personaggi che erano una «esigua minoranza; e non so neppure se fossero i più idonei a creare una Costituzione nuova»; uomini degnissimi – indubbiamente – ma formati, maturati, in quella Italia crollata ad un tratto nel maggio del 1915 e, può aggiungersi, poi sommersi durante le traversie del ventennio, riemersi nel dopoguerra ma nei territori di una nuova Italia a loro ignota. Sono evocati anche altri, personaggi – basta pensare a Pietro Calamandrei – meno legati al passato, anch'essi perplessi sulla struttura complessa di quelle disposizioni di compromesso inserite in Costituzione, che si temevano non si sarebbero rilevate immediatamente attuabili. Un timore che in quest'ultimi nasce – rileva ancora Jemolo – dalla «diffidenza per il potere esecutivo». Uno stato d'animo diffuso, ma che portò alcuni a scommettere sulla forza prescrittiva della Costituzione, altri a temere che il compromesso dilatorio (in termini schmittiani), ovvero il compromesso costituzionale tra le forze e le culture politiche che diedero vita, corpo e anima alla nostra Costituzione (le tradizioni cattoliche, liberali e socialiste, come si suole ripetere), rappresentasse una sorta di escamotage utile solo a «rinviare tutto, ed ahimè a preferire alla soluzione di un problema una bella frase sonante, e quanto mai generica».

4. Una crisi retrodatata della rappresentanza politica

Questa sfiducia nel compromesso costituzionale e sulla capacità delle disposizioni scritte in Costituzione di tradursi in norme era sorretta anche – forse soprattutto – dalla scarsa convinzione della forza delle culture politiche e ideali che si confrontarono in Assemblea costituente. Jemolo fu assai critico nei confronti della capacità dei partiti di farsi interpreti di pensiero giuridico. Così se da un lato rileva l'importanza della dottrina cristiano-sociale in Costituzione, ritiene però che non sia possibile rinvenire alcun pensiero giuridico ispirato a tale concezione. La dottrina cristiano-sociale scriverà, in Italia non ha mai dato luogo ad una legislazione positiva, non ha mai espresso una forma di Stato, ha dato qualche economista, ma nessun insigne giurista. Che si possa parlare di un pensiero giuridico cristiano sociale, conclude, «ne dubito assai».

Non meno critico fu nei confronti dell'altra grande tradizione, quella social-comunista. Se avverte l'anelito di riscatto del sottopro-

letariato e la reale preoccupazione dei molti poveri, essi gli appaiono essere stati abbandonati. «Questo strato più umile era assente, non rappresentato (a chi guardi la realtà) nei dibattiti della costituente, così come tutto il ceto operaio e contadino era assente nelle aspirazioni costituzionali del 1948».

Della terza grande famiglia culturale che ha dato vita alla Costituzione – quella liberale – s'è detto: ne riconosce la solida visione giuridica (il “culto del diritto”), ma ne dichiarava altresì l'inidoneità a creare una nuova Costituzione.

Insomma, una generalizzata profonda crisi della rappresentanza politica, una sua impotenza; una incapacità, colpevole, delle differenti culture politiche di rispondere agli interessi reali dei soggetti, un rifugiarsi nella vuota retorica, in una sorta di populismo *ante litteram*. Sostanzialmente una retrodatazione di quelli che sono i veri drammi di oggi: collegati – oggi sì – alla progressiva e apparentemente inarrestabile liquefazione della rappresentanza politica reale, l'imporsi di significanti vuoti e di politiche prive di visioni di progresso, una forte difficoltà a tradurre principi ideali in politiche normative, in concreti indirizzi politico-governativi. Tutto ciò avviene oggi, tutto ciò viene retrodatato, inteso come un vizio di origine.

5. La lotta per la Costituzione e la forza normativa delle sue disposizioni

Questo vuol dire sottovalutare – io credo – la forte capacità d'integrazione che, invece, le Costituzioni del secondo dopoguerra hanno dimostrato, e non tenere in considerazione, inoltre, l'alta capacità di strutturazione sociale che – nel bene e nel male – lo stato dei partiti ha mostrato di avere nel nostro paese certamente almeno sino alla fine degli anni '70, per poi giungere al definitivo tracollo, ma solo negli anni '90. La storia repubblicana ha mostrato una forza normativa della Costituzione e una effettiva capacità rappresentativa dei soggetti politici organizzati che hanno assicurato alle disposizioni programmatiche di poter essere interpretate *magis ut valeant*, di farsi diritto vivente.

O forse, sarebbe meglio dire, ha mostrato un campo di lotta: lotta per la Costituzione, per la sua attuazione, per far prevalere una certa idea normativa di Costituzione, per la traduzione delle disposizioni costituzionali in norme, in specifici indirizzi politici, in precise regole

di comportamento e di civiltà. Gli umili, le minoranze, i soggetti reali cui si rivolge la Costituzione, proprio in essa hanno trovato uno strumento propriamente normativo e schiettamente giuridico per rivendicare i propri diritti. È vero, tutte le Costituzioni moderne, la nostra tra queste, enunciano principi che devono essere attuati, non regole che possono essere direttamente applicate, ciò non toglie che la nostra Costituzione abbia rappresentato lo strumento principale per garantire i diritti fondamentali delle persone, per assicurare la divisione dei poteri e la democrazia politica e istituzionale.

Un progetto emancipante di un'intera comunità, che ha trovato i suoi giudici. Quelli costituzionali in primo luogo, i quali sin dalla loro prima decisione hanno tolto ogni dubbio circa la forza precettiva di tutte le disposizioni contenute in Costituzione, imponendosi poi, nel corso del tempo, come la "viva voce" della Costituzione, riuscendo a far "parlare" il linguaggio del diritto anche alle sue norme apparentemente più ideali (enfatiche o vaghe avrebbe detto Jemolo), basta pensare al successo processuale di un principio "vago" come la ragionevolezza delle leggi.

Un assetto che ha trovato, inoltre, i suoi garanti politici – i capi di Stato, rappresentanti dell'unità costituzionale e garanti della Costituzione – i quali, tramite anche norme non scritte (prassi, consuetudini, precedenti, attività informale ed azione di intermediazione politica), hanno saputo assicurare la superiore legalità costituzionale in tutti i passaggi istituzionali, anche i più delicati e gli scenari più imprevedibili, ponendosi realmente come risolutori – più che meri reggitori – degli stati di crisi. Una vaghezza delle norme relative al capo dello Stato che la storia ha dimostrato essere la sua necessaria condizione per l'esercizio di una funzione – non governante bensì – di garanzia costituzionale. Ce lo aveva spiegato Carlo Esposito (il quale insisteva sulla necessità che le norme relative al capo dello Stato dovessero essere le più elastiche possibili affinché egli potesse esercitare il suo magistero di rappresentante della nazione, nelle situazioni più diverse e critiche) e lo ha ribadito poi anche la Corte: nel diritto costituzionale – ha scritto la Consulta in una nota e discussa sentenza – l'interpretazione letterale deve cedere di fronte a quella basata sui principi fondamentali. La Corte anzi non ha avuto remore nel 2013 a dire che l'interpretazione meramente letterale delle disposizioni normative è da ritenersi un metodo "primitivo", mentre solo un'interpretazione sistematica consente una ricostruzione coerente dell'ordinamento costituzionale.

6. Critiche alla Costituzione

Passaggi e considerazioni che certamente Jemolo non avrebbe condiviso. Il quale, invece, imputa alla Costituzione di non aver regolato minutamente nell'articolo 94 i casi di crisi di governo e ritiene una lacuna non avere stabilito espressamente l'obbligo per il capo dello Stato di imporre al presidente del consiglio dimissionario di presentarsi dinanzi alle Camere per spiegare le ragioni delle dimissioni. Non è solo la richiesta di irrigidire le maglie della nostra Costituzione, ma anche quella di ridurre il ruolo arbitrare del garante della Costituzione.

Irrigidire, rendere più chiare e precise le norme costituzionali per diffidenza nei poteri costituiti. Così, mette sotto la lente della critica le formule costitutive del nostro ordinamento costituzionale: che vuol dire *fondata sul lavoro*? Nulla di giuridicamente rilevante. Per poi aggiungere, provocatoriamente, il *diritto al lavoro* di cui all'art. 4 «avrebbe un senso solo se importasse che chiunque avesse il diritto di ottenere da un ufficio statale, da un giorno all'altro, un posto di lavoro retribuito».

E lo stesso appellativo “*democratica*”, gli appare privo di rilevanza, poiché è un «termine che viene accettato da tutti, anche tra persone che hanno concezioni tra loro antitetiche». Il che – fatemi dire – è vero, ma è anche vero che una lettura sistematica – la sola che consente una ricostruzione coerente dell'ordinamento costituzionale (per riprendere le indicazioni della nostra Corte costituzionale) – specifica nei successivi 138 articoli (anzi tutti e 139, visto anche il secondo comma dell'art. 1) le forme e i limiti della nostra democrazia costituzionale. Un tipo di democrazia pluralista e conflittuale che pur non disegnando un modello unico di società, non appare neppure del tutto invertebrato, bensì decisamente legato ad un progetto emancipante che non è di fatto da tutti condiviso e per il quale vale la pena ancora oggi lottare.

Torniamo a Jemolo, il quale ritiene incomprensibile l'uso di certi aggettivi che incontrano unanime consenso, ma privi – a suo dire – di contenuto giuridico: così è per quell'*essenziale* riferito alla funzione familiare della donna (art. 37) o all'enfasi sul *sacro*, quel è il dovere del cittadino di difendere la Patria (art. 52). Si chiede perché dovrebbe essere più rilevante (“sacro”) difendere la Patria rispetto agli altri doveri che la Costituzione pone, quali la fedeltà alla repubblica o l'osservanza della Costituzione e delle leggi, menzionati nel successivo articolo 54?

Pleonastiche gli appaiono alcune indicazioni quali quella contenuta nell'articolo 32: ci si poteva arrestare a dire che la Repubblica tutela la salute, senza stare a specificare che si tratta di un "fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività", che – commenta – potrebbe dare luogo a qualche battuta umoristica. Mentre – ahinoi – in questi tempi per nulla ironici, in caso decisamente tragici, vediamo quanto necessarie e preziose siano proprio quelle indicazioni per cercare di assicurare la salute della collettività assieme al diritto fondamentale alla vita degli individui. In tempi di pandemia, ma non solo.

Persino l'imparzialità e il buon andamento dell'amministrazione gli appaiono indicazioni superflue. Forse scontando una moralità degli individui (dei pubblici impiegati) e il rigore della legge nel reprimere le violazioni e i privilegi. Condizioni che non si sono avute, che non sono date riscontrare nella realtà. Non volendo invece confidare su quel che poi è stato: la capacità della Corte di porre a parametro dei suoi giudizi – e dunque far valere giuridicamente – queste formule di garanzia e di qualificazione della amministrazione in una democrazia pluralista.

Dunque, fiducia nella capacità e nel rigore della legge (il "culto del diritto"), diffidenza nella capacità degli attori politici e istituzionali nell'attuazione della Costituzione, questo sembra il sentimento con cui Jemolo legge criticamente l'intero testo della Costituzione.

Alcune di queste critiche, quelle più puntuali, possono essere non solo condivise, ma mostrano persino una loro particolare attualità: ad esempio, quelle contro la possibilità di adottare trattati internazionali con clausole segrete, di cui le Camere non abbiano cognizione; la denuncia della genericità – questa sì azzardata – della locuzione "trattati politici" con cui all'art. 80 si individuano gli unici trattati che richiedono autorizzazione con legge di ratifica del parlamento; la giusta e assai preminente richiesta di considerare come categoria a sé i trattati che permettono installazioni militari di altri Stati nel nostro territorio (ed oggi potremmo aggiungere anche il riferimento alle organizzazioni militari della quali siamo parte), nonché quelli che consentono all'Italia di avere basi militari all'estero (ed oggi potremmo aggiungere di svolgere missioni militari all'estero).

Forse anche le insofferenze mostrate nei confronti delle disposizioni dedicate al Parlamento possono ritenersi abbiano colto punti di sofferenza del sistema parlamentare che solo in seguito avrebbero rivelato la loro criticità: così il timore sugli eccessi della produzione

normativa e la richiesta di misure che contenessero il potere di iniziativa legislativa. Non so se la proposta di fissare un numero alto di presentatori (scrive almeno 50 deputati) per poter presentare disegni di legge da parte dei parlamentari sia una soluzione adeguata, ma è reale il problema posto di disegni di legge presentati solo per “capriccio”, che distolgono il parlamento dalla sua funzione di legislatore.

Anche alcune proposte prospettate nel 1946, ma inspiegabilmente non riproposte nella serrata critica del testo vigente nel 1965, meriterebbero di essere riprese, com'è quella che ipotizza di sostituire – sottolineo “sostituire”, non “aggiungere” – la decretazione d'urgenza del governo con una originale forma di legislazione immediata e congiunta tra Governo e Parlamento, che veda «una ristretta commissione eletta in seno alla Camera e rispecchiante la composizione di questa, la quale a richiesta del Governo e in caso di urgenza – in casi straordinari di necessità d'urgenza oggi dovremmo specificare –, formi la norma che dovrà essere ratificata [successivamente] dall'Assemblea».

Sacrosanta la polemica sul sistema di verifica dei poteri (ex art. 66) e le prerogative costituzionali affidate alle Camere stesse, condivisibile e di grande attualità la proposta di assegnare alla Corte costituzionale il giudizio sulla convalida delle elezioni.

La stessa richiesta di ridurre il numero dei componenti della Camera dei deputati a 400 per – specifica – farla funzionare «assai meglio» è una indicazione che si è ora realizzata. Speriamo che anche l'auspicio di un conseguente migliore funzionamento possa trovare conferma.

Infine, certamente perplessi si deve rimanere di fronte alla proposta di congelamento della Costituzione per tutte le parti che egli riteneva costituissero «gravi inconvenienti». Scrive: poiché «ritengo difficile, salvo crisi che non ci auguriamo, mutare tutti i punti cui ho fin qui accennato, per molti dei più gravi inconvenienti che oggi si verificano basterebbero leggi ordinarie». E poi singolarmente afferma: «sarebbe un bell'atto di sincerità decidere una buona volta se rinunciare alle Regioni od attuarle». Come dire dunque che si possa con legge ordinaria (ovvero con l'omissione di legge) decidere di torcere, ovvero non attuare il disegno costituzionale. Il culto del diritto in questo caso si tradurrebbe in una forma di negazione del valore propriamente normativo del diritto più alto.

7. L'attualità di Jemolo

In conclusione, può dirsi che molte delle critiche formulate da Jemolo – le ragioni della sua confessione di disamore per la Costituzione pur nella adesione al regime che lo ha instaurato – sono da far risalire ad un suo profondo pessimismo, una acuta diffidenza – tipica nella migliore culturale cattolica e liberale (un “liberal-cattolico” amava definirsi) – nei confronti dei poteri, dello Stato (ma anche della Chiesa, com'è noto). Confidando invece fortemente sulla forza degli individui e la capacità di questi di emanciparsi e prendere coscienza. Prima gli individui, poi lo Stato e la sua Costituzione. Scriverà in proposito parole significative: «Buoni cittadini, buoni amministratori, una classe politica degna possono far procedere nel miglior modo un Paese che abbia una Costituzione imperfetta, o anche sia privo di una Carta costituzionale; e viceversa l'ottima Carta costituzionale non può impedire disordine e decadenza».

Permettetemi di osservare, con il senno del poi, che la storia ha mostrato che quel pessimismo non fosse tutto giustificato, non lo è stato almeno sin tanto che la Costituzione repubblicana è stata sostenuta dal suo popolo che in essa ha trovato le ragioni – politiche, certamente, ma anche espressamente giuridiche – per affermare i propri diritti, quelli della parte più umile e quello delle minoranze, in particolare. La crescita del paese deve alla spinta propulsiva della Costituzione, anche alla presunta vaghezza di alcune sue disposizioni, il progresso e il superamento delle arretratezze nel campo dei diritti e in quello dei poteri.

Il punto critico, in caso, è un altro. La domanda da porsi è se quel pessimismo non sia tornato oggi attuale, in una fase in cui il popolo della Costituzione, ma anche le forze organizzate, sembrano disperse, confuse, prive di chiare prospettive.

Prezioso allora appare l'invito a pensare, studiare, ad avere le idee chiare: «ciascuno cerchi di precisare le sue idee», scrive Jemolo nel lontano 1946, alle origini dell'avventura costituzionale italiana. Preciserà: «sarebbe pericolosa illusione quella di aver posto fuori discussione, una volta per sempre, certe conquiste, perché consacrate da un articolo di Costituzione»; «la libertà, come tutti i beni della vita, come tutti i valori, non basta averla conquistata una volta per sempre, ma occorre conservarla con uno sforzo di ogni giorno, rendendosene degni, avendo l'animo abbastanza forte per affrontare la lotta il giorno in cui fosse in pericolo». Conclude ricordando che «spetta ad ogni generazione

dare la sua prova; che la nostra generazione sia all'altezza del suo compito e possa essere d'esempio a quelle che seguiranno».

Io credo che la generazione dei nostri padri costituenti sia stata all'altezza. E che il monito di Jemolo valga per l'oggi, molto più che non per il mondo di ieri.

* * *

ABSTRACT

ITA

In questo scritto l'Autore rilegge le critiche alla Costituzione avanzate da Carlo Arturo Jemolo – in particolare, quelle relative alla “vaghezza” ed alla scarsa giuridicità delle norme costituzionali – problematizzandone i contenuti alla luce delle odierne dinamiche costituzionali.

ENG

In this article the Author reinterprets the criticisms of the Constitution raised by Carlo Arturo Jemolo – in particular, those concerning the “vagueness” and the lack of legal character of constitutional norms – and questions their contents in the light of today's constitutional dynamics.



Costituzionalismo.it

Email: info@costituzionalismo.it

Registrazione presso il Tribunale di Roma

ISSN: 2036-6744 | Costituzionalismo.it (Roma)